



Sent. N. 22/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Ivan	DE MUSSO	Presidente Rel.
Andrea	LUPI	Consigliere
Giuseppina	MAIO	Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 70830/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione del 7 dicembre 2010 nei confronti del dott. Mauro Masi, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Francesco Romanelli, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via Cosseria n. 5;

Uditi alla pubblica udienza del 13 dicembre 2011 l'Avv. Giampaolo Torselli per delega dell'Avv. G. F. Romanelli, il P.M. nella persona del V.P.G. dott. Massimiliano Minerva;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

FATTO

Nell'esborso economico susseguente all'anticipata risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con i due dirigenti RAI, dott.ssa Angela Buttiglione e dott. Marcello Del Bosco, sollevati dall'incarico, rispettivamente, di Direttore della Testata Giornalistica Regionale e di Direttore della Direzione Radio con decisioni adottate dal CdA Rai nelle sedute, rispettivamente, del 01.10.2009 e 03.08.2009. la Procura contabile ha individuato un danno erariale conseguenza di una decisione imputabile a titolo di colpa grave al Direttore Generale pro-tempore dott. Mauro Masi.

Più precisamente, il Requirente, nell'atto di citazione, sottolinea che <<Se l'esborso per incentivare la cessazione anticipata del rapporto dei due dipendenti si sarebbe potuto giustificare a causa delle retribuzioni che comunque l'azienda avrebbe dovuto corrispondere nel periodo residuo del rapporto di lavoro, perde però di razionale giustificazione, in presenza di tale pagamento, la contemporanea retribuzione del patto di non concorrenza....Le rilevate incongruenze costituiscono profili sintomatici di un uso dei poteri di gestione del direttore generale deviato rispetto agli effettivi interessi dell'azienda, e denotano l'irrazionalità di tale comportamento, che ha avuto come risultato l'indebita attribuzione di un vantaggio patrimoniale ai due giornalisti: in particolare la retribuzione del patto di non concorrenza e di riservatezza (420.000,00 euro alla Buttiglione e 260.000,00 al Del Bosco) non trova, come si è detto, razionale giustificazione e costituisce, dunque, un danno erariale>>.

Nella propria articolata difesa (memoria di costituzione depositata il 16.03.2011) il convenuto ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del Giudice adito

richiamando il più recente orientamento della Corte di cassazione (SS.UU. n. 26806/2009 e 4309/2010) secondo cui spetta all'A.G.O. e non alla Corte dei conti conoscere del danno eventualmente prodotto al patrimonio del soggetto pubblico partecipato dallo Stato o da altro ente pubblico, rimanendo circoscritta la giurisdizione contabile al danno arrecato direttamente al patrimonio del soggetto partecipante. Inoltre, il difetto di giurisdizione rilevarebbe anche sotto il profilo dell'insindacabilità nel merito della scelta (risoluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro) effettuata “con attenta valutazione di ogni aspetto delle complesse situazioni che il convenuto era chiamato a risolvere e nel rispetto dei canoni della ragionevolezza, economicità e proporzionalità.”

Nel merito, viene rivendicata la legittimità dell'operato del Direttore Generale Rai il quale si è mosso nell'ambito di una “sostanziale libera contrattazione dell'incarico tipica delle figure dirigenziali apicali.....per cui si è in presenza di una autonomia negoziale insindacabile, frutto di scelte aziendali e imprenditoriali che ben difficilmente possono essere strutturate nello schema dell'azione di responsabilità per danno erariale.”

Si sostiene, poi, l'assoluta legittimità del ricorso alla sottoscrizione del patto di non concorrenza, finalizzato ad evitare pregiudizio economico e d'immagine della Rai.

Sotto l'aspetto psicologico, mancherebbe nella condotta del Direttore Generale quel profilo di colpa grave che solo giustificerebbe una sua responsabilità: del resto l'atto introduttivo del giudizio non specifica in alcun modo “rispetto a quali doveri d'ufficio, anche inerenti al potere gestorio, l'attività del convenuto risulti deviata e/o collidente con il pubblico interesse” tanto più che la soluzione consensuale transattivamente raggiunta ha condotto a conseguenze meno onerose per l'Ente. Qualora, poi, si riconoscesse un apporto causale nella determinazione del danno erariale (imputabile a titolo di colpa grave) nel

comportamento del Direttore Generale, non si potrebbe esentare da responsabilità anche gli altri Organi volitivi e di controllo della Rai, quali il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, il Collegio sindacale, la società di revisione e l'Internal Audit.

In via subordinata, nella memoria difensiva si chiede – qualora fosse ritenuto eccessivo il corrispettivo versato per il patto di non concorrenza - la riduzione dell'addebito in relazione ai vantaggi economici derivati alla Rai da detto patto.

In linea ulteriormente subordinata, il convenuto invoca l'applicazione del potere riduttivo, anche tenendo conto dei comportamenti concorrenti alla produzione del danno tenuti dai soggetti non convenuti in giudizio.

All'udienza del 7 aprile 2011, dopo aver ascoltato il P.M. nella persona del V.P.G. dott. A. Canale e il difensore del convenuto Avv. G. F. Romanelli, il Collegio tratteneva la causa per la decisione. Con ordinanza n. 202 del 18.04.2011 la Sezione respingeva il difetto di giurisdizione eccepito dal convenuto (sotto il duplice profilo della non assoggettabilità della Rai alla giurisdizione di questa Corte e della competenza del giudice ordinario in ipotesi di danno al patrimonio di società mista secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione inaugurato da SS.UU. n. 26806/09) disponendo che a cura della Procura fosse acquisita in via istruttoria ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini del decidere. L'ordinanza veniva adempiuta e il P.M. trasmetteva la documentazione acquisita con nota del 14.06.2011.

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza odierna nella quale il P.M. ha confermato la richiesta di risarcimento del danno a carico del dott. Masi che l'esito delle acquisizioni documentali disposte con l'ordinanza istruttoria n. 202/2011 hanno confermato. I prospetti comparativi delle soluzioni alternative all'interruzione del rapporto

di lavoro con i due dirigenti (Buttiglione e Del Bosco) dimostrano la non economicità della transazione sottoscritta, acclarata, in particolare, dall'inclusione di due voci ipotetiche i cui valori di stima, inoltre, privi di una sufficiente motivazione ed istruttoria, appaiono assolutamente abnormi. Così è per il riconoscimento di ferie non godute e, soprattutto, del corrispettivo per il patto di non concorrenza e di riservatezza di cui, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali della Cassazione, il rappresentante della Procura ne ha sottolineato l'irragionevolezza del quantum e prima ancora la nullità per violazione dell'art. 2125 cod. civ..

L'Avv. Giampaolo Torselli, richiamando le memorie difensive, ed in particolare quella depositata in data 22.11.2011, sottolinea come l'esito dell'istruttoria ordinata dalla Sezione prova, contrariamente a quanto ex adverso affermato dalla Procura, la ragionevolezza della scelta operata dal dott. Masi (scelta inoltre discrezionale sottratta al sindacato del giudice contabile), del percorso motivazionale che ha condotto alla risoluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro per i due dirigenti, l'economicità della determinazione degli emolumenti riconosciuti anche in ordine alla sottoscrizione del patto di non concorrenza e di riservatezza. Tutti elementi la cui legittimità e ragionevolezza sono stati confermati anche dal Collegio sindacale nel verbale del 30.06.2010 e che dovrebbero convincere il Collegio giudicante della legittimità della scelta compiuta dal dott. Masi o, perlomeno, della mancanza del presupposto della colpa grave. L'Avv. Torselli ha concluso per il rigetto della domanda attrice e, in subordine, per la riduzione dell'addebito.

DIRITTO

Oltre ai profili di difetto di giurisdizione affrontati con l'ordinanza n. 202/11, il Collegio deve pronunciarsi su un'ulteriore questione preliminare legata al difetto di cognizione del

giudice contabile formulato dal convenuto Masi in riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, della l. n. 20/94 che esclude la sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile nell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.

L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali disposta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996) – che attiene ai limiti interni e non a quelli esterni della giurisdizione e che quindi non può dar luogo al difetto di giurisdizione, cfr., Cass. SS.UU. n. 14488/2003 - non priva la Corte dei conti della possibilità di controllare la conformità alla legge dell'attività amministrativa; verifica da compiersi anche sotto l'aspetto funzionale, ossia in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti (o correlativamente dell'omessa adozione di atti doverosi), rispetto ai fini imposti in modo specifico dal legislatore, anche attraverso un sindacato indiretto quale quello classico dell'eccesso di potere.

In sostanza questo Giudice, rispetto agli atti e alle attività discrezionali, può non solo verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'amministrazione interessata, ma altresì sindacare che le concrete iniziative dei soggetti sottoposti al suo giudizio non siano palesemente irrazionali, ovvero manifestazione di assoluta e incontrovertibile estraneità rispetto ai fini del soggetto pubblico.

L'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore con il citato art. 1 comma 1 della legge n. 20/1994 ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti; ma detta disposizione va oggi correlata anche con l'art. [1, comma 1](#), della legge n. 241 del 1990 il

quale stabilisce, in via generale, che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di "economicità" e di "efficacia".

Detti criteri, specificazione del generale principio contenuto nell'art. 97, primo comma, della Costituzione, hanno così acquisito rilievo normativo sotto il profilo della legittimità dell'azione amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Ne consegue che la verifica della legittimità dell'attività amministrativa (oltre al suddetto sindacato sulla palese irrazionalità delle scelte) non può più ormai prescindere da una valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti; con l'ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo anche nel presente giudizio di responsabilità, considerato che l'antigiuridicità dell'atto amministrativo ed in generale dei comportamenti dei soggetti sottoposti al giudizio di questa Corte, costituisce presupposto necessario (ancorché non sufficiente) della "colpevolezza" di colui che lo ha posto in essere (cfr., Cass. SS.UU. n. 14488/2003; n. 7024/2006; n. 8096/2007; n. 8097/2007; Corte conti, cfr. da ultimo, Sez. I App. n. 526/10 e Sezione Lazio n. 2379/10)."

La razionalità della scelta, oltre che coerente con i fini istituzionali, deve essere finanziariamente compatibile: in senso assoluto, tenendo conto dell'impegno finanziario che la decisione gestionale implica a confronto delle risorse finanziarie disponibili e, in senso relativo, considerando il fine specifico che si vuole raggiungere e la spesa necessaria per realizzarlo.

La scelta amministrativa discrezionale può essere suscettibile di valutazione negativa da parte del giudice contabile proprio quando i canoni della finalizzazione e della ragionevolezza economica, congiuntamente o disgiuntamente, non siano stati seguiti rivelando un atteggiamento volitivo del soggetto cui la scelta sia imputabile viziato da una

insufficiente o incoerente ponderazione del binomio fine-mezzi/benefici-costi che si sia tradotta in un danno erariale.

E' alla luce di tali canoni ermeneutici che questo Giudice deve valutare la scelta operata dal Direttore Generale della RAI, oggetto del presente giudizio, che la Procura ha ritenuto irrazionale e produttiva del complessivo danno erariale di euro 680.000,00.

Secondo l'assunto del Requirente, l'irrazionalità della scelta consisterebbe nell'aver incluso nell'accordo economico di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei due dirigenti (A. Buttiglione e M. Del Bosco) la voce "patto di non concorrenza" per un valore di rilevante impatto finanziario (420.000,00 per la dott.ssa Buttiglione, 260.000,00 per il dott. Del Bosco).

Il giudizio del giudice contabile – così come sopra delineato – deve seguire il percorso valutativo della compatibilità della scelta con i fini istituzionali del soggetto pubblico (nella specie, la RAI) e della ragionevolezza della spesa ad essa conseguente.

Sotto il primo profilo, non c'è dubbio che la decisione di interrompere il rapporto di lavoro con alcuni dipendenti (seguendo le procedure e il rispetto della disciplina contrattuale nazionale ed aziendale) e di concludere con gli stessi un patto di non concorrenza a favore della Rai che svolge i propri fini istituzionali in un mercato concorrenziale – ancorché limitato a pochi attori ma forse, proprio per questo, più complesso – rientri nelle scelte di stretta politica aziendale. E' noto come nel sistema radio-televisivo il trasferimento di un soggetto che abbia acquisito pubblica notorietà possa avere effetti concorrenziali rilevanti con consequenziali riflessi negativi anche sulle entrate di bilancio. Si potrebbe discutere sulla latitudine da dare a questa scelta gestionale e soprattutto sulla opportunità di stabilire criteri preventivi con i quali giustificare certe opzioni: si vuole con ciò sottolineare,

rapportandoci al caso concreto che ne occupa, come la decisione della sottoscrizione di un patto oneroso di non concorrenza (che sarebbe auspicabile fosse incluso già nell'atto di assunzione onde evitare accordi successivi più onerosi, come nel caso che ne occupa) deve basarsi su solidi e provati timori (supportati anche dall'esperienza di precedenti specifici) di poter favorire con la risoluzione del rapporto la concorrenza e non solo sulla (nella specie, indubitabile) professionalità del dipendente che cessa di fornire le proprie prestazioni lavorative. Ma queste sono valutazioni che il giudice contabile può sindacare solo nei casi in cui le stesse mostrino i caratteri antigiuridici di illegittimità della manifesta irrazionalità o irragionevolezza e si traducano in un nocumento patrimoniale del soggetto pubblico interessato. Per poter "sanzionare" a titolo di responsabilità amministrativa la scelta operata dal Direttore Generale della RAI è necessario verificare la contemporanea presenza dei presupposti fisionomici tipici negativi della irrazionalità o proporzionalità economica della decisione adottata, e del conseguente danno erariale prodotto con un comportamento gravemente colposo.

La decisione del Direttore Generale di interrompere il rapporto di lavoro con i due dirigenti (dott.ssa Buttiglione e dott. Del Bosco) appare irrazionale perché, da un lato, la Rai si è privata di due soggetti delle cui elevate professionalità avrebbe potuto continuare ad avvalersi, e, dall'altro, perché per evitare che quelle stesse professionalità fossero messe al servizio della concorrenza ha proceduto ad un esborso di rilevante impatto economico.

In ordine al danno, la Procura ritiene che esso sia costituito dall'intero importo del patto di non concorrenza sottoscritto con i due dirigenti (Buttiglione e Del Bosco), mentre la difesa del convenuto sostiene l'inesistenza di alcun nocumento patrimoniale per l'Azienda, considerate le altre due alternative alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e cioè la continuazione dello stesso fino alla sua naturale scadenza o la risoluzione

unilaterale. A conforto di tale asserzione sono stati prodotti tre prospetti riassuntivi dai quali si evincerebbe l'economicità della decisione di concludere il rapporto di lavoro con un accordo comprensivo dell'onerosità del patto di non concorrenza rispetto alle altre due opzioni praticabili.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei due dirigenti (Angela Buttiglione e Marcello Del Bosco) è stata raggiunta per una cifra, rispettivamente di euro 935.000,00 e di euro 695.000,00 (esclusi, in entrambi i casi, il TFR e i contributi di legge) sulla base del riconoscimento di tre voci" di spesa" a carico della RAI: la prima, relativa a tutte le pendenze retributive nascenti dal rapporto di lavoro; la seconda, erogata a titolo di incentivo all'esodo ed una terza concernente, appunto, il patto di non concorrenza per la durata di due anni.

Per valutare la fondatezza della domanda attrice occorre in primo luogo verificare se dalla scelta operata dal dott. Mauro Masi di interrompere consensualmente il rapporto di lavoro con i due dirigenti sia derivato un danno alla Rai.

Nel comunicare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda del 2 dicembre 2009 l'anticipata risoluzione del rapporto con la dott.ssa A. Buttiglione e il dott. M. Del Bosco, il Direttore Generale sottolineava (riportato nel verbale del Collegio sindacale del 10.12.2009, all. f della documentazione acquisita con Ord. n. 202/2011) l'economicità della transazione raggiunta rispetto ai maggiori costi che la Rai avrebbe dovuto sostenere per la conservazione del rapporto di lavoro fino alla sua scadenza naturale per entrambi i dirigenti, soprattutto in termini di pagamento delle ferie residue, "senza considerare il rischio di risarcimento per dequalificazione e i riflessi in termine di immagine in caso di contenzioso."

Dall'analisi di alcuni prospetti sottoscritti dal Direttore delle Risorse Umane ed Organizzazione dott. Luciano Flussi acquisiti agli atti (all. c), e nei quali vengono riportate le maggiori somme che la Rai avrebbe dovuto liquidare in caso di opzione per la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza naturale o di risoluzione unilaterale, la soluzione consensuale adottata risulterebbe la più vantaggiosa. Infatti, per quanto concerne la dott.ssa A. Buttiglione, a fronte di una liquidazione consensuale di euro 935.000,00 (comprensiva della quota per il patto di non concorrenza), l'opzione per le altre due soluzioni avrebbe comportato per la Rai l'esborso di euro 961.425,00 (continuazione del rapporto fino alla sua naturale scadenza) o di euro 1.004.550,00 (risoluzione anticipata); e così anche per il dott. M. Del Bosco, che ha accettato una liquidazione di euro 695.000,00 a fronte dei maggiori costi che si sarebbero sostenuti per la continuazione del rapporto (euro 1.421.825,00) o per la risoluzione unilaterale (euro 1.250.000,00).

Ma il "risparmio" che scaturirebbe dalla soluzione transattiva raggiunta con i due dirigenti è solo apparente (perlomeno per quanto riguarda la posizione della dott.ssa Buttiglione), in quanto scaturisce dall'inclusione nei prospetti di costi teorici per ferie arretrate e danno da "demansionamento" (derivante cioè dalla non ricollocazione del dirigente in un ruolo aziendale equivalente a quello dal quale era stato rimosso) eccessivamente elevati rispetto a quelli reali (sia per le ferie che per il demansionamento) o erroneamente inclusi (demansionamento).

Infatti, per quanto riguarda le ferie, il contratto nazionale giornalisti e quello integrativo Rai-Usigrai (v. art. 13) stabiliscono che le ferie devono essere godute entro il 30 aprile dell'anno successivo e se non godute non possono essere oggetto di compenso sostitutivo. In ordine al c.d. danno da demansionamento, a parte la mancanza di alcun riferimento concreto cui parametrare la congruità del suo valore presunto (si assume da parte della

struttura amministrativa dell'Azienda "prudenzialmente" il 50% della retribuzione base), il suo inserimento nei prospetti è erroneo in assenza di una indimostrata impossibilità di ricollocazione dei due dirigenti in settori aziendali con ruolo e mansioni equivalenti a quelli ricoperti nell'incarico dal quale erano stati sollevati.

Ma l'inattendibilità delle cifre inserite nei più volte citati prospetti (acquisiti a seguito dell'Ordinanza di questa Sezione e che risultano a firma , come detto, del dott. Flussi, Direttore Risorse Umane e Organizzazione), scaturisce proprio dagli "elementi informativi" che il medesimo trasmette al Direttore Generale e da questi al Collegio sindacale che li aveva richiesti (cfr., verbale relativo alla seduta del Collegio sindacale del 30.06.2009, all. f; da notare che i chiarimenti richiesti dai Sindaci nella seduta del 10.12.2009 pervengono agli stessi il 15.04.2010).

Ebbene, i chiarimenti del dott. Flussi così espongono: *"Al riguardo va evidenziato che, pur non essendo prevista a norma di contratto di lavoro la corresponsione di alcuna indennità sostitutiva, a meno che non si provi la sussistenza di necessità aziendali eccezionali ed obiettive, comunque la disciplina di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 66 del 2003 introduce una distinzione tra le prime due settimane di ferie, che devono essere inderogabilmente godute entro l'anno di maturazione, e la fruizione del restante periodo, che può essere differita nel termine di 24 mesi successivi all'anno di maturazione. Pertanto, nel caso della Dott.ssa Buttiglione e del Dr. Del Bosco, il differimento della parte esuberante le prime due settimane della spettanza ferie del 2008 e del 2009, avrebbe comunque un onere, rispettivamente di 56,600,00 e 48.000,00 euro."* Conclude il dott. Flussi i suoi chiarimenti stimando *"il rischio di soccombenza per demansionamento/dequalificazione nella misura prudenziale del 50% della retribuzione fissa spettante."* Su quest'ultimo punto giova ricordare come la Corte di cassazione (v. Cass. SS.UU. n. 6572/2006) ritenga il danno da

demansionamento suscettibile di risarcimento in misura equitativa, ma non risarcibile ove la dequalificazione sia fatta derivare da generici riferimenti alla privazione di compiti direttivi, occorrendo invece l'individuazione di precisi pregiudizi di ordine patrimoniale e/o non patrimoniale.

Dunque, le cifre indicate nei chiarimenti dal dott. Flussi sono di gran lunga inferiori a quelle teoriche (e gonfiate) inserite nei prospetti comparativi dei costi delle varie opzioni possibili.

Occorre ora verificare se, alla luce di questi nuovi valori, la soluzione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro fosse realmente la più economica.

Applicando i suddetti valori (che sono già favorevoli alla tesi del convenuto) alle due ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla scadenza naturale e della risoluzione anticipata si ottengono i seguenti totali: A) dott.ssa Buttiglione 792.775,00 per l'opzione 1 (prosecuzione del rapporto), calcolando come costo delle ferie non godute euro 56.600,00 (quello indicato dal dott. Flussi) e per danno da demansionamento la metà della retribuzione fissa (come indicato dallo stesso dott. Flussi, ma il valore è il massimo che qualunque giudice di merito accorderebbe anche in considerazione del termine ravvicinato della scadenza naturale del rapporto di lavoro) pari non ad euro 318.800,00 ma ad euro 211.150,00 e rimanendo invariate (rispetto al prospetto di cui all'allegato c) i valori delle altre voci (retribuzione fissa, retribuzione variabile, benefit e costi accessori); senza calcolare il danno da dimensionamento, per le ragioni sopraesposte di non provata impossibilità di ricollocazione del dirigente, il costo di questa prima opzione si ridurrebbe ad euro 581.625,00. La seconda opzione (risoluzione unilaterale del rapporto) avrebbe avuto un costo complessivo, calcolando quello per ferie non godute di euro 56.600,00,

anziché di euro 102.750,00 come indicato nel prospetto, di euro 958.400,00. Ne deriva che la prima soluzione (prosecuzione naturale del rapporto) sarebbe stata la più economica comportando un risparmio, rispettivamente, di euro 142.225,00 e di euro 353.375,00 (in questo secondo caso senza calcolare il danno da demansionamento in considerazione del fatto che i due dirigenti avrebbero potuto essere ricollocati con mansioni equivalenti). B) dott. Del Bosco: gli stessi calcoli effettuati per la dott. ssa Buttiglione (utilizzando sempre le cifre indicate dal dott. Flussi nei suoi chiarimenti) avrebbero comportato per la Rai un esborso per le due diverse opzioni, rispettivamente, di euro 854.095,00 e 829.700,00 superiore, in entrambi i casi, a quello liquidato pari ad euro 695.000,00, con un risparmio di euro 134.700,00 nell'ipotesi di opzione più vantaggiosa delle due (risoluzione anticipata del rapporto pari ad euro 829.700,00).

Portando in detrazione la misura di detto risparmio al maggior esborso (142.225,00 o 353.375,00) conseguente alla liquidazione operata a favore della dott.ssa Buttiglione pari ad euro 935.000,00 (come sopra calcolati), si raggiunge nelle due ipotesi (continuazione del rapporto calcolando/non calcolando la voce di spesa per l'eventuale contenzioso relativo al demansionamento che si sarebbe potuto evitare) la cifra, rispettivamente, di euro 7.525,00 o 218.675,00 che costituisce indubbiamente danno per le casse della Rai e che, in via equitativa, può ragionevolmente fissarsi in euro 100.000,00 (cioè circa la media dei due risultati ottenuti calcolando/non calcolando l'ipotetico demansionamento).

Accertato il danno, è necessario ora verificare il grado di colpevolezza che ha caratterizzato la condotta del Direttore Generale nella decisione di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con i due dirigenti nei termini fin qui analizzati.

Ai sensi dell'art. 29.3, lett. e) dello Statuto Rai, il Direttore Generale è preposto a tutto il personale amministrativo con poteri esclusivi in ordine all'assunzione, nomina, promozione e collocazione degli altri dirigenti (esclusa cioè la nomina dei vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello che spetta al Consiglio su proposta dello stesso Direttore Generale, art. 25.3, lett d) e degli altri giornalisti, avendo solo l'obbligo di informarne il Consiglio.

La "collocazione" dei dirigenti, successivamente alla loro nomina ed eventualmente alla rimozione dall'incarico da ultimo ricoperto, è di stretta competenza del Direttore Generale, che è obbligato a ricorrere al Consiglio solo nel caso di proposta di nomina dello stesso dirigente ad un incarico direttivo (cosa che nella specie non si è verificata).

La vicenda della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con la dott.ssa Buttiglione e il dott. Del Bosco nasce dalla decisione del Consiglio Rai di sollevare dall'incarico da ultimo ricoperto dai due dirigenti (rispettivamente, Direttore della Testata Giornalistica Regionale e di Direttore della Direzione Radio) e la finalità di tale decisione, adottata su proposta dello stesso Direttore Generale (cfr., deliberazione Consiglio, seduta del 3-6 agosto 2009), era quella di avvicinare nei suddetti incarichi altri dirigenti come è normale in tutte le aziende, ma non quella di interrompere definitivamente il rapporto con due dipendenti di grande esperienza e di notorietà come riconosciuto dallo stesso Direttore Generale, il quale ha giustificato la corresponsione di una somma a titolo di patto di non concorrenza proprio per la professionalità dei due dirigenti.

Il dott. Masi si è assunto tutta la responsabilità della decisione di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro con la dott.ssa Buttiglione e il dott. Del Bosco, manifestando la precisa volontà di privarsi della loro professionalità, mentre aveva la possibilità di trattenerli

individuando una diversa ma equivalente collocazione aziendale così come gli imponeva l'art. 2, comma 4, della Convenzione con la quale sono state stabilite le "Modalità di applicazione alla Rai del CNLG (in atti), secondo le quali al Caporedattore, Vicedirettore, Condirettore e Direttore, dopo la conclusione dell'incarico, in caso di mancata ricollocazione in una posizione di *line*, vengono sottoposte tre proposte alternative tra quelle che lo stesso articolo indica e *che le parti hanno espressamente ritenuto equivalenti dal punto di vista professionale*.

Il primo aspetto dell'imputabilità al dott. Masi del danno sofferto dalla Rai consiste nella violazione della predetta prescrizione del CCLG. Come in precedenza sottolineato trattando del danno erariale, non vi è prova che il Direttore Generale abbia compiuto alcun tentativo di ricollocazione dei due dirigenti in altri settori aziendali, ricollocazione che entrambi i dirigenti sollecitavano (in particolare il dott. Del Bosco, v. lett. del 02.09 e del 28.10.2009). La violazione di uno specifico dettato normativo e la grave volontaria inerzia del dott. Masi dimostrata in questa vicenda hanno prodotto un doppio danno per la Rai: la perdita di due professionalità di alto profilo e la liquidazione di maggiori somme senza tentare (e probabilmente proprio per evitare) il loro reinserimento nelle strutture aziendali con compiti direttivi.

La gravità della condotta del dott. Masi, che nella vicenda ha assunto sempre caratteri di intenzionalità, si manifesta anche nei comportamenti successivi al raggiungimento dell'accordo transattivo di risoluzione del rapporto di lavoro con i due dirigenti allorché, nella seduta del 25.11.2009 (v. verbale CdA all. e), dopo aver comunicato al Consiglio di Amministrazione la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la dott.ssa Buttiglione e il dott. Del Bosco (di cui ribadisce la sua esclusiva competenza, escludendo conseguentemente la responsabilità dei componenti il CdA, ai quali sottopone una realtà

transattiva già consolidata e difficilmente modificabile), a fronte dei rilievi di alcuni consiglieri circa l'inopportunità di privarsi delle professionalità dei due dirigenti (in particolare della Buttiglione), non accenna ad alcuna ipotesi ricollocativa degli stessi in ambito Rai, ma rinvia alla prossima seduta per i chiarimenti richiesti sulla portata economica dell'accordo (in realtà, l'accordo era stato raggiunto solo con la dott.ssa Buttiglione il 10.11.2009 ed era già operativo dal 31.10.2009, mentre con il dott. Del Bosco verrà raggiunto il 15.12.2009, con decorrenza 31.12.2009). Gli stessi componenti del Collegio sindacale, che pure ritengono necessario un approfondimento dell'argomento attraverso l'acquisizione di chiarimenti (seduta del 10.12.2009), li ricevono soltanto a distanza di quattro mesi (15.04.2010), cioè a fatto compiuto, per cui il loro parere favorevole adottato nella seduta del 30.06.2010 non può influire né sul grado di colpa del convenuto né sulla possibilità di estendere ai Sindaci la corresponsabilità della decisione come invocato nella memoria di costituzione. Da tale cronologia di eventi emerge chiara l'intenzione del Direttore Generale di eludere qualunque approfondimento valutativo preventivo e/o successivo della vicenda da parte degli Organi amministrativo e di controllo dell'Azienda che avesse potuto in qualche modo influire sulla sua scelta.

La gravità della colpa del dott. Masi si rispecchia, infine, nella prospettazione della economicità dell'opzione adottata che si vorrebbe provare attraverso il computo di voci di costi consapevolmente "gonfiati", come il Collegio ha avuto modo di sottolineare esaminando, ai fini della individuazione e della determinazione del danno erariale, i costi delle altre opzioni, una delle quali si è dimostrata più vantaggiosa di quella scelta.

Il dott. Mauro Masi va, pertanto, riconosciuto unico responsabile del danno patito dalla Rai s.p.a. nella misura sopra equitativamente determinata di euro 100.000,00.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Il dott. Mauro Masi al risarcimento del danno a favore della Rai s.p.a. nella misura di euro 100.000,00, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 304,82 (trecentoquattro/82).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e notificazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2011.

Il Presidente Est.

F.to Ivan De Musso

Depositato in segreteria il 10 gennaio 2012

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO